

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Proposta conciliativa del giudice: è principio generale che riguarda tutti i riti.

L'art. 185-bis¹ c.p.c., pur non espressamente richiamato nel rito famiglia, costituisce l'espressione di un principio generale (e infatti si rinviene anche nell'art. 420 c.p.c., come riformato), anche per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell'ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire ad un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa.

Tribunale di Milano, decreto del 26.6.2013 (Pres. Canali, Rel. Buffone)

Il Tribunale,
Sentite le parti, visti gli atti,
in via preliminare, prende atto e recepisce gli accordi dei genitori,
rispondendo all'interesse dei figli (affidamento, assegnazione della casa);
sempre in via preliminare, prende atto della proposta conciliativa del Tribunale, da collocare nell'ambito dell'art. 185-bis c.p.c., norma applicabile all'odierno processo, visto l'art. 86 del d.l. 69/2013, e in applicazione del principio *tempus regit actum*;

¹ Così recita: *il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.*

ritenuto che la norma, pur non espressamente richiamata nel rito famiglia – per difetto di coordinamento – costituisca l'espressione di un principio generale (anche nell'art. 420 c.p.c. come riformato), anche per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell'ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire ad un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa; preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa, e ritenuto che l'accordo risponda all'interesse dei figli,

p.q.m.

Visti gli artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.,

PROVVEDE

in conformità all'accordo raggiunto dai genitori e che precede Decreto esecutivo come per legge.

Milano 26.6.2013